

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990
per l'attuazione delle attività a supporto dell'azione di contrasto all'allevamento illegale di suini relativa all'attuazione del Piano di eradicazione della peste suina africana

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna (C.F./P.IVA 80002870923), Direzione Generale della Presidenza, rappresentata dal Dott. Giovanni Filippini in qualità di Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana, nominato con DGR n. 23/37 del 22.06.2021, di seguito indicato anche come "UDP"

E

L'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna, Forestas (C.F./P.IVA 03669190922), rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Maurizio Mallocci, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, Viale Luigi Merello n. 86, Cagliari,

di seguito indicate come le Parti.

VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 15 della Legge n. 241/1990;

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014 con cui la Giunta ha istituito l'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana, come integrata dalle Delib.G.R. n. 5/6 del 6.2.2015, n. 43/1 dell'1.9.2015, n. 48/14 del 17.10.2017 e n. 24/3 del 15.5.2018, a cui partecipa, tra gli altri, il Direttore Generale della Presidenza con funzioni di responsabile e l'Agenzia Forestas per il necessario supporto alle operazioni di contrasto al pascolo brado illegale, alla quale dava mandato di predisporre entro venti giorni dall'approvazione della stessa deliberazione, un Piano d'azione straordinario per il contrasto e l'eradicazione della PSA in Sardegna, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 50/17 del 16 dicembre 2014, con la quale è stato adottato il Piano d'azione straordinario per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) 2015-2017, successivamente approvato dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014 ai fini di un co-finanziamento da parte dell'Unione Europea per il 2015 e definitivamente approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 5/6 del 6 febbraio 2015;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/12 del 23 ottobre 2018 e n. 6/12 del 5 febbraio 2019, con le quali, rispettivamente, è adottato il Programma straordinario 2018/2019 di eradicazione della peste suina africana e confermato per gli anni 2019/2020;

CONSIDERATO che il suddetto Programma straordinario di eradicazione individua nelle azioni di depopolamento sui capi bradi, assimilabili ai selvatici in quanto ormai privi di proprietari e non accuditi da alcun detentore e rimasti liberi in terre pubbliche, una priorità da perseguirsi attraverso un'apposita pianificazione degli interventi, la cui attuazione costituisce obiettivo prioritario dell'Agenzia Forestas;

VISTA la determinazione UDP n. 18/662 del 25 ottobre 2018 "Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul

controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2018 e 2019", come rettificata dalla determinazione n. 20/698 del 12 novembre 2018;

VISTA la determinazione UDP n. 2/163 dell'11.03.2022 "Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2022 e 2023",

CONSIDERATO che, ai sensi del Secondo provvedimento attuativo sopra richiamato, l'Agenzia Forestas, nell'ambito dell'attività di contrasto al pascolo non confinato di suini, è tenuta, tra l'altro, ad assistere le squadre di intervento preposte al loro abbattimento nonché allo smaltimento delle carcasse e all'idoneo trattamento di ogni materiale e rifiuto utilizzato o prodotto nell'occasione;

VISTO l'Accordo di collaborazione rep. n. 2, prot. n. 225, del 27 Marzo 2019, sottoscritto con l'Agenzia al fine di disciplinare le modalità di collaborazione nella realizzazione del Piano straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana;

RILEVATO che l'apporto dell'Agenzia si appalesa fundamentalmente per l'attività di eradicazione della peste suina e, pertanto, si ritiene utile addivenire alla stipula di un nuovo accordo per le medesime finalità, in riferimento a quanto disposto dal Programma di eradicazione e dal Secondo provvedimento attuativo sopra richiamati;

VISTE le Direttive 23/2014/UE, 24/2014/UE, 25/2014/UE ed in particolare la Direttiva 2014/24/UE che esclude dal suo ambito di applicazione tanto le convenzioni che "... non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale" (articolo 1, par.6), quanto i contratti che prevedono l'affidamento di un servizio, come previsto dall'articolo 11 e dall'articolo 12 par.4 ed in particolare nel caso di accordo concluso esclusivamente tra due o più pubbliche amministrazioni aggiudicatrici se la cooperazione è finalizzata a conseguire gli obiettivi in comune e di interesse pubblico;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare l'articolo 15, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che l'Agenzia Forestas, come specificato all'art. 37 della LR n. 8 del 27.04.2016, nel rispetto degli atti di pianificazione e programmazione regionale, tutela, gestisce e valorizza il patrimonio forestale attraverso le funzioni di ... "c) valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale e, in particolare" ...(3) "svolgimento di attività strumentali finalizzate alla valorizzazione e promozione del patrimonio con azioni volte alla tutela del paesaggio, della cultura e tradizioni locali quali i sistemi agro-silvo-pastorali tradizionali e i parchi, anche attraverso interventi di conservazione e valorizzazione delle infrastrutture rurali" e (7) "promozione delle produzioni artigianali tipiche di qualità e delle attività forestali e silvo-pastorali, condotte secondo i criteri di sostenibilità";

VISTA la determinazione n° 7 del 21 ottobre 2010 dell'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione) che ha approfondito con il tema degli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ex articolo 15 della legge 241/1990 delineando «un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di "reciproca collaborazione" e nell'obiettivo comune di fornire servizi "indistintamente a favore della collettività e gratuitamente"».

DATO ATTO che le parti ritengono sussistere le condizioni previste all'art. 15 della L. n. 241/90;

VISTA la delibera del Commissario straordinario Forestas n. 23 del 10.05.2022, di approvazione dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 per l'attuazione delle attività a supporto dell'azione di contrasto all'allevamento illegale di suini relativa all'attuazione del Piano di eradicazione della peste suina africana;

VISTA la determinazione n. 1 prot. uscita n. 272 del 18.05.2022 del Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana a stipulare l'accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (Forestas);

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto e programma delle attività

L'attività dell'Agenzia dovrà essere diretta, con i patti e le condizioni specificate nel presente accordo per la parte di propria competenza, alle attività di sotto esplicitate:

Prestare assistenza alle squadre di intervento preposte all'abbattimento dei suini a pascolo non confinato, mettendo a disposizione dell'Unità di Progetto, per tutta la durata del programma di depopolamento indicata all'art. 4, le seguenti risorse:

1. Risorse umane:

- a) n. 2 squadre composte da 8/10 dipendenti ciascuna, preferibilmente, composta da dipendenti con esperienza già maturata in analoghi interventi;
- b) n. 1/2 personale Veterinario per la tele-narcosi;
- c) n. 1 responsabile operativo dell'intero gruppo Forestas che funga da interfaccia con il personale della ATS incaricato del depopolamento.

2. Risorse strumentali:

ciascuna squadra dovrà essere dotata di:

- a) n. 3 vetture fuoristrada senza i logotipi di istituto;
- b) n. 6 apparati radio trasmettenti, compresi i tre veicolari;
- c) materiale per l'allestimento estemporaneo di recinti per il confinamento dei suini;
- d) materiale strumentario e farmaci per la tele-narcosi;
- e) eventuali mangimi e granaglie per attirare i suini;
- f) eventuale mezzo gommato presente per conferimento in discarica;
- g) mezzo escavatore gommato per lo scavo della fossa ed eventuale movimentazione dei capi abbattuti.

Garantire una rafforzata opera di segnalazione di eventuali carcasse di cinghiale ritrovate all'interno del territorio di propria competenza gestionale, segnalando tempestivamente alle autorità competenti per il campionamento, secondo quanto indicato nell'Art. 12 del secondo provvedimento recante le disposizioni in vigore descritte con nota UDP Prot. N. 77 del 9.2.2022;

Garantire la collaborazione con l'UDP, attraverso un ruolo attivo nell'organizzazione, e partecipazione alla ricerca attiva di carcasse di cinghiale che verranno organizzate durante il corso dell'anno, laddove indicato dal contesto epidemiologico, qualora riguardanti il territorio di competenza dell'ente.

Organizzare, in collaborazione con l'UDP ed in particolare con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale ed Osservatorio della Fauna Selvatica (IZS), la cattura di esemplari all'interno delle Oasi e/o in territori privi di informazioni derivanti dall'attività venatoria, ai fini di una più approfondita indagine diagnostica riguardante la PSA, ritenuta strettamente necessaria anche nel corso dell'ultima ispezione comunitaria (AUDIT 2022 CE).

La Regione, di converso, dovrà garantire la collaborazione e il coordinamento con le altre strutture regionali interessate all'attuazione del Piano di eradicazione della peste suina africana, nonché di tutti gli altri componenti dell'Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana al fine di un

continuo miglioramento delle attività di eradicazione. La Regione si impegna, inoltre, a fornire tutto l'impegno necessario.

Le attività previste nel presente accordo costituiscono un'azione comune e integrata di rilevante interesse pubblico per la collettività, in coerenza con le finalità istituzionali proprie dell'Agenzia.

Nel corso di svolgimento delle attività, in relazione a esigenze specifiche, aggiornamenti, modifiche e integrazioni alla pianificazione dettagliata delle attività potranno essere concordati tra il rappresentante dell'Agenzia e la Regione Sardegna.

Articolo 2. Raccordo tra gli enti

Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente accordo sono svolte sotto la responsabilità, per la Regione Sardegna, del responsabile UDP, Dott. Giovanni Filippini, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana e, per l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna, dal Direttore Generale, Dott. Maurizio Mallocci o suo delegato il cui nominativo sarà prontamente comunicato al Responsabile dell'Unità di Progetto.

Articolo 3. Modalità di svolgimento e impegno delle parti

Tutte le attività indicate nell'art. 1 verranno portate avanti in coerenza con le finalità individuate nel presente accordo. L'Agenzia si avvarrà di competenze di figure individuate tra il personale al suo interno. La Regione si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione e gli atti necessari. Il personale messo a disposizione dall'Agenzia dovrà essere disponibile ad operare con preavviso di 12/8 ore nei siti stabiliti dalla struttura di coordinamento dei depopolamenti. Per la tipologia delle attività richieste, il personale impiegato sarà tenuto a garantire la massima flessibilità in ordine agli orari di lavoro.

Articolo 4. Durata dell'Accordo

L'efficacia del presente accordo decorre a far data dalla sua stipula e fino al 20 Maggio 2023 con possibilità eventuale di proroga e le attività previste dovranno essere articolate secondo il programma di cui all'art. 1. Le tempistiche dovranno essere concordate e, se del caso, modificate, a seguito di circostanze che ne varino la previsione temporale, di comune accordo tra le Parti, senza che questo infici la validità del presente accordo.

Articolo 5 Modalità di pagamento

Per le attività di cui all'art. 1, la Regione provvederà a corrispondere all'Agenzia la somma onnicomprensiva di euro 100.000,00 (centomila/00), oneri e accessori di legge inclusi, a copertura delle spese di gestione delle attività, nonché delle spese vive sostenute durante lo svolgimento delle medesime attività.

Il pagamento verrà disposto dalla Regione in un'unica soluzione conseguentemente alla stipula del presente accordo e versato sul conto corrente: IT 93 F 01015 04801 000070687051 (Conto Generale) intestato all'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna - Forestas, in essere presso l'istituto Banco di Sardegna SpA.

Articolo 6. Rendicontazione

Contestualmente alla definizione della chiusura delle attività di cui all'art. 1, l'Agenzia presenterà al Responsabile dell'Unità di Progetto un rendiconto relativo alle attività svolte nell'ambito del presente accordo. Tale rendiconto dovrà contenere l'indicazione delle voci di spesa che hanno dato luogo all'esecuzione delle attività di cui all'art. 1, nonché dell'impegno di risorse umane e strumentali per le medesime finalità. Le singole voci di spesa che verranno evidenziate nel rendiconto dovranno consentire di desumere l'ammissibilità delle attività svolte. Le spese, per un ammontare massimo pari a

€ 100.000,00 (centomila/00), dovranno essere direttamente e specificamente connesse allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1.

Articolo 7. Spese ammissibili per la rendicontazione

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le spese direttamente e specificamente connesse allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, per un ammontare massimo pari a € 100.000,00 (centomila/00), rientranti tra le maggiorazioni salariali dovute al personale impegnato, quali missioni, trasferte, indennità chilometrica, rimborsi pasti, straordinari, reperibilità e le indennità contrattualmente previste dal contratto applicato.

La somma di euro 100.000,00 è stimata quale onere necessario a coprire i suddetti oneri nel corrente anno, compresi gli stessi oneri sin qui anticipati dall'Agenzia per i periodi pregressi ed eccedenti il contributo concesso con il precedente accordo richiamato in premessa. Tenuto conto della non programmabilità delle attività, si da atto sin d'ora che eventuali economie alla data del 31/12/2022, potranno essere utilizzate nel successivo anno, previa adozione degli atti amministrativo-contabili necessari.

Articolo 8. Controversie e registrazione

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente accordo è di competenza del Foro di Cagliari. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente accordo sono a carico dell'Agenzia, mentre la registrazione fiscale avverrà solo in casi d'uso ai sensi del D.P.R. del 24 giugno.

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, come aggiunto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 18.10.2012 e modificato dalla legge di conversione 17.12.2012, n. 221.

Il presente accordo si compone di n.5 pagine.

Per l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna

Dott. Maurizio Mallocci

Per la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Presidenza

Dott. Giovanni Filippini